



**COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO**

Servizio Segreteria e Affari Generali

Verbale di riunione di contrattazione decentrata

In data **08 maggio 2012**, presso il palazzo comunale, regolarmente convocate, a prosecuzione della trattativa avviata con le riunioni del 04.09.2011, 24.11.2011, 30.03.2012 e 13.04.2012, si sono riunite:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Dott.ssa Caterina Ravinale – PRESIDENTE
Dott. Paolo Zorzit – COMPONENTE
Dott. Walter Bosio – COMPONENTE

PRESENTE FIRMA

SI	
SI	
SI	

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL – fp/enti locali
CISL/FPS
UIL/EE.LL
Coordinamento Sindacale Autonomo
DICCAP

NO	
NO	

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Barbero Marinella
Giachetti Gianluca
Marchese Francesco
Prelato Pierangelo

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto in via definitiva l'accordo collettivo decentrato di lavoro per la destinazione delle risorse decentrate – Anno 2011.



Accordo collettivo decentrato di lavoro per la destinazione delle risorse decentrate – Anno 2011.

1. Le parti prendono atto che le risorse decentrate sono costituite così come da prospetto allegato al presente accordo, secondo quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 75/2011 e determinazioni del Responsabile del servizio finanziario n. 239/2011 e n. 28/2012, ed in particolare:

- Risorse stabilizzate: € 75.343,00
- Risorse variabili: € 21.663,00 (al netto delle risorse destinate all'incentivazione di attività previste da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 15, comma 1, lett. k)

2. Le parti prendono atto che, sulla base degli impieghi vincolati delle risorse stabili e variabili, come risultanti dal prospetto allegato al presente accordo, le risorse decentrate che rimangono da destinare sono le seguenti:

Risorse stabilizzate disponibili:	€ 775,00
Risorse variabili disponibili:	€ 581,00

Totale risorse decentrate disponibili:	€ 1.356,00

3. Le parti convengono di destinare le suddette risorse all'erogazione delle indennità di disagio, stato civile e maneggio valori, secondo i criteri e gli importi di cui ai successivi art. 4, 5, 6 e 7 del presente accordo. Le parti danno atto che gli importi unitari di tali indennità subiscono una proporzionale riduzione, tutti in uguale misura, pari al 27,21% rispetto a quelli relativi all'anno 2010, determinata in relazione alle risorse disponibili.

4. L'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL 1° aprile 1999, è riconosciuta per compensare le seguenti attività disagiate:

- a) Orario di lavoro che includa ordinariamente:
- giornate lavorative con articolazione dell'orario lungo un arco temporale superiore a 10 ore, inteso quale lasso di tempo intercorrente tra ora di inizio e ora di fine servizio, indipendentemente dalla durata della pausa intermedia.
 - la giornata del sabato.
- b) Attività di tipo tecnico-manuale comportanti gravosità o disagio (manutenzione edifici, verde, strade e infrastrutture, trasporto e collocazione di materiali, attrezzature e segnalazioni, tracciamento e installazione di segnaletica, installazione, montaggio e riparazione di attrezzature, impianti e arredi, conduzione di macchine operatrici, pulizia impianti, movimento terra, etc.) prestata in assenza della copertura del posto vacante nella

dotazione organica relativo alla restante unità di personale adibita al lavoro di squadra nelle medesime mansioni.

5. L'indennità di cui all'articolo precedente non è cumulabile con l'indennità di turno e/o di rischio ed è riconosciuta nelle seguenti misure:

- per la fattispecie di cui alla lett. a): € 1,60 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, rientrante in una delle tipologie sopra definite.
- per la fattispecie di cui alla lett. b): € 2,18 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

6. Le indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL 1° aprile 1999, come modificato dal CCNL 22 gennaio 2004, sono corrisposte a:

- Dipendenti cui siano state attribuite con atto formale le qualifiche di Ufficiale di Stato civile e Anagrafe e Ufficiale elettorale: € 218,37 su base annua.

Le suddette indennità sono corrisposte in proporzione al periodo di formale attribuzione delle relative funzioni; a tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano come mese intero, mentre quelle inferiori a 15 giorni non si considerano.

7. L'indennità di maneggio valori è corrisposta ai soggetti individuati secondo i criteri definiti dall'art. 2 del Contratto collettivo decentrato integrativo del 13.10.2002.

L'importo spettante per valori maneggiati mensilmente fino ad € 3.000,00 è pari ad € 1,09 giornalieri.

L'indennità è corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e per le sole giornate in cui il dipendente sia effettivamente adibito all'attività di maneggio valori.

8. Le risorse decentrate integrate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, pari ad € 12.250,00 sono destinate ad incentivare l'attivazione di nuovi servizi o all'ampliamento di quelli esistenti, individuati con la deliberazione G.C. n. 75/2011. **Le parti prendono atto che, ai sensi di quanto stabilito con la deliberazione G.C. n. 43/2012, tali risorse potranno essere impiegate nel limite massimo di euro 11.691,84, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/10, secondo la ripartizione di cui alla deliberazione medesima.**

9. Le somme di cui sopra saranno corrisposte, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla suddetta deliberazione, secondo i seguenti criteri:

- le somme saranno rese disponibili solo a consuntivo, previo accertamento e certificazione dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di valutazione;

- le risorse destinate a ciascun obiettivo di miglioramento/ampliamento dei servizi saranno erogabili soltanto in misura proporzionale alla percentuale di raggiungimento dei risultati, certificata, per ciascun obiettivo, dal nucleo di valutazione (per esempio, in caso di raggiungimento dei risultati pari al 50% rispetto ai risultati attesi, sarà erogato soltanto il 50% delle risorse destinate all'incentivazione di quello specifico obiettivo).
- Le risorse destinate a ciascun obiettivo di miglioramento, fermi restando i limiti di erogazione di cui al punto precedente, sono distribuite, con provvedimento dei responsabili di servizio assegnatari degli obiettivi, al personale interessato, secondo criteri di proporzionalità in ordine al grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo, alla qualità delle prestazioni ed all'impegno profuso.

10. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4 del presente accordo, ai fini dell'attribuzione del compenso incentivante la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, **in applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 14/07/2011**, si applicano, per analogia, i criteri individuati con deliberazione G.C. n. 71 del 14/07/2011 per l'attribuzione dell'indennità di risultato al personale incaricato di posizione organizzativa. Ai fini del riparto delle relative quote, secondo la percentuale determinata secondo i suddetti criteri, continua ad applicarsi il sistema di calcolo, di cui al Contratto decentrato integrativo del 31 maggio 2001, come modificato con l'accordo del 1° agosto 2001. Per l'anno 2011, dal conteggio finale a consuntivo, si dà atto che non vi sono somme da erogare a titolo di produttività collettiva.

11. Ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1998-2001, si osservano i seguenti criteri e procedure:

- Incentivi per recupero evasione ICI (art. 59, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 446/97): si osservano i criteri di cui all'art. 3 del Contratto decentrato del 13.11.2002.
- Incentivi ISTAT relativi al 15° censimento generale della popolazione: fatto salva la determinazione da parte della Giunta comunale della quota destinata al personale, le parti stabiliscono i seguenti criteri generali:
 - Viene riconosciuto un compenso quantificato in ragione di 1 euro per ogni questionario esaminato, al personale incaricato delle operazioni di confronto censimento/anagrafe.
 - Della restante quota, al personale incaricato di posizione organizzativa, viene destinato il 35%, al restante personale la rimanente parte del 65%, sulla base del maggior lavoro impegnato nelle attività connesse al censimento (oltre a quello ordinario) e i risultati prioritari individuali sia sotto il profilo quantitativo, che sotto il profilo qualitativo, da certificarsi a consuntivo da parte del Responsabile del servizio. Per il personale incaricato di P.O., la suddetta percentuale prevista nella quota massima del 35% è erogata previa valutazione dell'attività svolta da parte degli organi competenti.

- Le risorse possono essere erogate al personale interessato solo a seguito della disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata e dunque a seguito dell'approvazione definitiva del presente accordo.
- Incentivi per progettazione interna e atti di pianificazione (art. 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163/2006): si osservano i criteri di cui al Contratto decentrato del 31.05.2001 e successive modificazioni e le relative norme di attuazione previste dal vigente Regolamento comunale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione e la pianificazione.

Le parti danno atto che i compensi destinati ed erogati al personale dell'ufficio comunale di censimento relativi al 15° censimento generale della popolazione saranno comunicati, nel loro esatto ammontare, alle RSU ed alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, da parte dell'Amministrazione comunale, a seguito della relativa determinazione a consuntivo.

12. Le parti prendono atto che con deliberazione G.C. n. 6 del 20.02.2012 è stato elevato il contingente per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di cui all'art. 4, comma 2, del CCNL 14.09.2000, per tutte le categorie, di un ulteriore 10%. A tale riguardo, individuano le seguenti gravi e documentate situazioni familiari, in presenza della quali possono essere concesse le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche oltre la percentuale del 25%, nel limite massimo dell'incremento suddetto:

- Dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni di disagio o sofferenza psicofisica.
- Dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero.
- Dipendenti aventi parenti o affini entro il terzo grado o conviventi (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) che rientrino nella situazione di cui al punto precedente.
- Dipendenti che si trovino nella necessità di assistere parenti o affini entro il terzo grado o conviventi (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) che rientrino in una o più delle seguenti situazioni:
 - o portatori di handicap non inferiore al 70%
 - o in particolari condizioni psicofisiche
 - o affetti da gravi patologie
 - o anziani non autosufficienti.
- Dipendenti che debbano dedicarsi alla cura di almeno due figli minori in età prescolare o che frequentino la scuola primaria, per i quali l'orario di lavoro risulti incompatibile con le necessità di custodia e cura al di fuori dell'orario scolastico.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente – Dott.ssa Caterina Ravinale



ORGANIZZAZIONI SINDACALI


CGIL – fp/enti locali

CISL/FPS

UIL/EE.LL

Coordinamento Sindacale Autonomo

DICCAP




RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Barbero Marinella

Giachetti Gianluca

Marchese Francesco

Prelato Pierangelo



Risorse decentrate – Anno 2011

FONTI A CONSUNTIVO		
RISORSE DECENTRATE STABILI:		75.343,00
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 98	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART.31 C.2 1° PER. CCNL 22.1.04	57.318,00
INTEGRAZIONE 0,62% MONTE SALARI 2001	Art. 32, comma 1, CCNL 22/01/2004	4.819,00
INTEGRAZIONE 0,50% MONTE SALARI 2001	Art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004	3.887,00
integrazione 0,5% monte salari 2003	Art. 4, comma 1 CCNL 9/5/2006	4.026,00
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL 1.1.2000	Art.4, comma 2, CCNL 5.10.2001	1.848,00
Fondo per progressioni storiche	dichiaraz congiunta n.14 CCNL 02-05	5.763,00
applicazione riduzione per riduzione personale in servizio	art. 9 comma 2 bis DL 78/2010	-2.318,00
RISORSE DECENTRATE DA INTEGRARE ANNUALMENTE (al netto lettera k)		21.663,00
Risorse per integrazione fondo sviluppo risorse umane nella misura del 1,2 % monte salari '97	art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999	7.082,00
integrazione risorse per nuovi servizio "Pattuglie vigilanza"	art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	7.250,00
integrazione risorse per nuovi servizi altri servizi	art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999	5.000,00
risparmi da lavoro straordinario anno in corso	art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1.4.1999	2.331,00

IMPIEGHI A CONSUNTIVO		
Oneri riclassificazione vigili da ex V a ex VI q.f.	art. 7, comma 7, CCNL 31.3.1999	258,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	art, 17, comma 2 lett b)	57.962,00
Risorse per corrispondere le indennità di comparto	art. 33 , comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/1/04	16.348,00
TOTALE IMPIEGHI RISORSE STABILI		74.568,00
DIFFERENZA RISORSE STABILI DISPONIBILI		(+) 775,00
indennità turno	art. 17, comma 2, lett. d)	8.453,00
maggiorazioni lavoro ordinario festivo e/o notturno	art. 17, comma 2, lett. d)	379,00
PRODUTTIVITA' GRUPPO – VIGILANZA	art. 17, comma 2, lett. a)	7.250,00 (*)
PRODUTTIVITA' GRUPPO - altri servizi	art. 17, comma 2, lett. a)	5.000,00 (*)
TOTALE IMPIEGHI RISORSE VARIABILI		21.082,00
DIFFERENZA RISORSE VARIABILI DISPONIBILI (al netto lett. K)		(+) 581,00
indennità maneggio valori	art. 17, comma 2, lett. d)	1.356,00
indennità attività disagiate	art. 17, comma 2, lett. e)	
indennità stato civile	art. 17, comma 2, lett. i)	

(*) Tali somme, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 43 del 27.04.2012, pari a complessivi euro 12.250,00 potranno essere impiegate nel limite massimo di euro 11.691,84, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/10, secondo ripartizione di cui alla deliberazione medesima.

Risorse di cui alla lett. K) dell'art. 15, comma 1, del CCNL 1998-2001	
FONDO RECUPERO EVASIONE ICI – Art. 59, comma 1, lett. p) D.lgs n. n. 446/1997	3.532,00
COMPENSI ISTAT	13.739,00
INCENTIVI PER PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – Art. 92, commi 5 e 6 D.lgs n. 163/2006.	4.482,00
TOTALE RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	21.753,00



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature on the left, a small blue signature in the middle, and two black signatures on the right.


DICHIARAZIONE SINDACALE ALLEGATA A VERBALE
CONTRATTAZIONE 8 MAGGIO 2012-05-08

Le OO.SS ritengono che l'applicazione della metodologia indicata nella circolare 12 del Dipartimento Funzione Pubblica per la decurtazione del fondo non sia un obbligo ed un vincolo di legge in quanto non indirizzata alle AA.LL.

Ritengono inoltre che la percentuale di decurtazione dei fondi non sia da applicare alla parte variabile del fondo in quanto gli elementi di costituzione della parte variabile sono determinati di anno in anno in base ai progetti ed alle scelte dell'Amministrazione, senza vincoli numerici sugli anni successivi di riconferma degli importi.

FPCGIL Pec RASD
CISC FP 11002. Quarta

RSU

addebitata sul
fondo per
L. 11/04/08

che non sia da
costituire della
parte variabile
del fondo

si applica il
fondo per
L. 11/04/08

che non sia da
costituire della
parte variabile

si applica il
fondo per
L. 11/04/08